

**Regolamento regionale 13 marzo 2020, n. 4 (BUR n. 33/2020)
(Novellazione) – Testo storico**

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 6 “REGOLAMENTO REGIONALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO””.

Art. 1 - Modifiche all'articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"”.

1. Al comma 5 dell'articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, la parola: "*aprile*" è sostituita dalla seguente: "*marzo*".

Art. 2 – Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"”.

1. All'articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche: :

a) al comma 2 dopo la parola: "*acquacoltura*" sono inserite le seguenti: "*e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca*";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle more dell'approvazione della Carta ittica regionale, la pesca professionale dei molluschi bivalvi, al di fuori delle aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:

a) raccolta a mano, rasca manuale trainata all'indietro, rastrello manuale da barca, nelle acque della Laguna di Venezia;

b) rasca in lungo tradizionale, rasca in lungo a pompa, rasca in corto tradizionale, rasca in corto a pompa, rasca a pompa modificata, nelle acque di Zona C soggette a diritti esclusivi di pesca della Provincia di Rovigo."

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente modifica del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.